

### *Verbale del Consiglio Direttivo*

L'anno **2022**, il giorno **23 del mese di Aprile**, in Cremona (CR) presso la sede sociale di Viale Trento e Trieste, 27/B, alle ore 15.00, si sono riuniti i seguenti Soci dell'Associazione per i diritti degli Anziani – **ADA Provinciale Cremona ODV**, in virtù della loro nomina scaturita dalla Assemblea Ordinaria dei Soci di Sabato 23 Aprile 2022, a partire dalle ore 10.00:

**BONOMI CLAUDIA**, nata a Crema (CR) il 18.03.1953, residente a Crema, cap 26013, in via XX Settembre, 77. Codice fiscale BNM CLD 53C58 D142T;

**BOSIO OSCAR MAURIZIO**, nato a Crema (CR) il 12.08.1951, residente a San Giovanni in Croce (CR) cap 26037, in via Busi Giannino, 44 . Codice Fiscale BSO SRM 51M12 D142N;

**CUIULI ANTONELLA**, nata in Svizzera (EE) il 29.07.1971, residente a Persico Dosimo (CR) cap. 26043, in Piazza Roma, 10. Codice Fiscale CLU>NNL 71L69 Z133E;

**DENTI SERGIO**, nato a Pescarolo ed Uniti (CR) il 28.04.1947, residente a Cremona (CR) cap. 26100, in via F. Robolotti, 14. Codice Fiscale DNT SRG 47D28 G483K;

**PENCI MARIO**, nato a Rivarolo Mantovano (MN) il 09.11.1935, residente a Cremona (CR) cap. 26100, in via Del Maris, 6 . Codice Fiscale PNC MRA 35S09 H 342F;

**SUDATI FERDINANDO VIRGINIO**, nato a Caselle Landi (MI), il 05.09.1958, residente a Cremona (CR) cap. 26100, in via F. Brenti, 3 . Codice Fiscale SDT FDN 58P05 B961P;

**TOLOMEI ANGIOLINO**, nato a Voltido (CR) il 08.07.1951, residente a Voltido, cap 26030, in via dei Brazzoli, 1. Codice Fiscale TLM NLN 51L08 M127L.

I componenti, in virtù dei poteri loro conferito dalla sopra citata Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 Aprile 2022 circa la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, composto da n. 7 membri, si attribuiscono le seguenti cariche:

|                  |                            |                        |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| -PRESIDENTE      | TOLOMEI ANGIOLINO          | C.F. TLMNLN51L08M127L  |
| -VICE PRESIDENTE | SUDATI FERDINANDO VIRGINIO | C.F. -SDTFDN58P05B961P |
| -SEGRETARIO      | CUIULI ANTONELLA           | C.F. CLUNNL71L69Z133E  |
| -CONSIGLIERE     | BONOMI CLAUDIA             | C.F. BNMCLD53C58D142T  |
| -CONSIGLIERE     | BOSIO OSCAR MAURIZIO       | C.F. BSOSRM51M12D142N  |
| -CONSIGLIERE     | DENTI SERGIO               | C.F. DNTSRG47D28G483K  |
| -CONSIGLIERE     | PENCI MARIO                | C.F. PNCMRA35S09H342F  |

E' parte integrale del presente atto lo Statuto , definito su n. 27 articoli di seguito specificati, steso su n. 16 fogli dattiloscritti, quale allegato "A".

Letto firmato e sottoscritto

Firme dei Componenti il Consiglio Direttivo

-TOLOMEI ANGIOLINO

-SUDATI FERDINANDO VIRGINIO

-CUIULI ANTONELLA

-BONOMI CLAUDIA

-BOSIO OSCAR MAURIZIO

-DENTI SERGIO

-PENCI MARIO

*Tolomei Angiolino*  
*Sudati F. V.*  
*Antonella Cuiuli*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Denti Sergio*

Cremona , 23 Aprile 2022

REGISTRATO A CREMONA IL 12 MAG 2022 AL N° 485 SERIE 3  
VERSATI €  
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM222 L000 485 000 GG



L'ESPEDIENTE È VERBOSAMENTE  
Maria Pia Caviglioli

Allegato A

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**Denominata**  
**Associazione per i Diritti degli Anziani**  
**ADA PROVINCIALE CREMONA – ODV**  
**CF 93043470199**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato **Associazione per i Diritti degli Anziani** in breve **ADA PROVINCIALE CREMONA – ODV** di seguito indicato con il termine "Associazione". La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.
3. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato ODV.

**Art. 2 - Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

### **Art. 3 - Finalità**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere l'invecchiamento attivo e le relazioni intergenerazionali; sostenere le persone con fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e alle persone con disabilità;

### **Art 4 - Attività di interesse generale**

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere **a, i, u, w, k, e, f, d** dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- a.** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i.** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u.** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w.** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

2. In particolare l'Associazione persegue le attività di interesse generale mediante la promozione sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, economiche sociali o familiari nonché la promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al

Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tale attività.

#### **Art. 5 - Ammissione**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
  - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura

- agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
  - d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

**3. Ciascun socio ha il dovere:**

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

**4.** La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

**5.** Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

**Art. 7 - Perdita della qualifica di socio**

- 1.** La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
- 2.** Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare

il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5 La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione**

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

a) da un'Assemblea

b) da un Consiglio Direttivo

c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### **Art. 9 - Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

#### **Art. 10 - Competenze dell'Assemblea**

##### **1. L'Assemblea Ordinaria:**

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio

Direttivo per motivi di urgenza;

- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera—o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza

dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere

di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

#### **Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
  - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
  - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
  - e) approva o rigetta le domande di ammissione

- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- h) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario e il Tesoriere;

#### **Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
7. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la

impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

#### **Art. 17 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

#### **Art. 18 – Onorabilità e incompatibilità**

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale**

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 20 - Libri sociali**

### **1. Sono libri sociali dell'Associazione:**

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale

### **2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.**

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

### **4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.**

## **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

### **2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:**

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché

adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata

g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni

h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

i) altre entrate espressamente previste dalla legge

j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

#### **Art. 22 - Scritture contabili**

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 23 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il

bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

7) E' facoltà ' al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 24- Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 25 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 26 - Devoluzione del patrimonio**

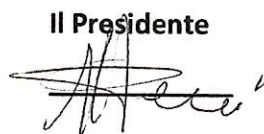
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Cremona, 23 aprile 2022**

**Il Segretario**  


**Il Presidente**  


## ADA CREMONA

Associazione per i Diritti degli Anziani, sede in Cremona, Viale Trento e Trieste n. 27/B  
Codice Fiscale 93043470199

### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 23 aprile 2022

Il giorno 23 aprile 2022 alle ore 11.10, presso la sede sociale in Cremona Viale Trento e Trieste, 27/B si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Associazione per i Diritti degli Anziani – ADA CREMONA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione del nuovo statuto
- 2) varie ed eventuali.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 21 soci su un totale di n. 27 soci iscritti.

I quorum richiesti dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati. Presiede l'Assemblea il sig. Penci Mario, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Angiolino Rag Tolomei, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il Consiglio Direttivo sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell'Associazione aveva comunque bisogno di alcune modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, propone di adottare un nuovo statuto al fine di dotare l'Associazione di regole aggiornate di funzionamento, oltre che coerenti con la disciplina di legge. Si propone inoltre di modificare la denominazione da "Associazione per i Diritti degli Anziani – ADA CREMONA" a "Associazione per i Diritti degli Anziani – ADA PROVINCIALE CREMONA – ODV".

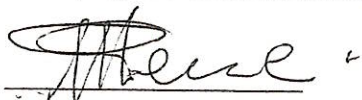
Il Presidente, pertanto, richiede all'Assemblea di discutere a approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge e si procederà subito dopo all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Il Presidente



Il Segretario

